



Prot. n.198/21/RegLom

Milano, 07/10/2021

Al Dott. Pietro BUFFA
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO

**Oggetto: Uso autovettura di servizio - C.C. Varese;
Presunta violazione DPCM 11.12.2014.**

Egregio Sig. Provveditore,

alla scrivente Organizzazione Sindacale è stata segnalata una questione che merita sicuramente un chiarimento per non creare inutile malcontento e/o sterili polemiche tra il personale di Polizia Penitenziaria.

La questione segnalata a questa O.S., riguarda a quanto sembra una probabile anomalia sull'utilizzo delle autovetture di servizio.

Sembra infatti che è stato disposto e/o autorizzato l'accompagnamento del Direttore dell'Istituto con l'auto di servizio per la percorrenza del tragitto stazione ferroviaria di Varese-lavoro e, sembrerebbe che anche in passato per un periodo casa-lavoro/lavoro-casa.

Le disposizioni di cui al DPCM del 11/11/2014 prevedono anche e soprattutto limiti dell'utilizzo delle autovetture di servizio che, a quanto ci risulta debbono essere utilizzate solo per spostamenti motivati ed esigenze legate al servizio svolto, ciò non è riferito solamente per il personale appartenente alle Forze dell'Ordine di cui il Corpo di Polizia Penitenziaria ne fa parte ma, anche per i Dirigenti, infatti proprio l'art. 3 del citato DPCM **"non include lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro"**.

Il privilegio di usare il mezzo di servizio ed in più un autista possono fare presagire una inammissibile violazione sia dal punto di vista dello spreco di risorse, sia dal punto di vista dell'inosservanza delle disposizioni impartite, infatti, da una lettura della Lettera Circolare GDAP-0334029-2014 avente come oggetto "corretto utilizzo delle autovetture di servizio" precisa **"1. l'uso delle autovetture di cui all'art. 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro. 2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnato in uso non esclusivo di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia."**

La lettera circolare menzionata precisa anche chiaramente che *"fuori dei casi previsti dalla predetta norma, è consentito, di volta in volta e dietro formale autorizzazione dell'autorità competente, l'uso dei mezzi di proprietà dell'amministrazione o a noleggio, per sole motivate esigenze operative....."* .

Non vogliamo minimamente pensare ad una condotta di grave entità ma, a nostro avviso, la questione è sicuramente degna di attenzione, di approfondimento e di intervento da parte della S.V..

Considerato, ormai anche l'esigenza di contenimento delle spese, i provvedimenti conseguenti devono riguardare tutto il personale dell'Amministrazione di cui tutti ne fanno parte, **nessuno escluso**, a maggior ragione se riguarda un Dirigente che utilizza ogni giorno l'auto di servizio con autista, per recarsi in servizio nell'istituto assegnato anche se trattasi di un breve tragitto.

In merito a quanto esposto, si chiedono delucidazioni, restando in attesa di risposta alla presente.

L'occasione è gradita per porgere, Cordiali saluti.

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria
Regione Lombardia
il Segretario Nazionale Calogero Marullo